

Europ Assistance Italia S.p.A.



## Contratto di Assicurazione Multirischi

## Integrazione Mobilità

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:  
- Nota Informativa, comprensiva del glossario;  
- Condizioni di Assicurazione;  
- Modulo di proposta, ove previsto  
deve essere consegnato alla Contraente prima  
della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,  
della proposta di Assicurazione.  
Prima della sottoscrizione leggere attentamente  
la Nota Informativa.

## Integrazione Mobilità - Nota Informativa

### NOTA INFORMATIVA

#### Contratto di Assicurazione Multirischi

#### INTEGRAZIONE MOBILITÀ

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO	
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
<b>Europ Assistance</b>	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Franchigia</b>	L'importo o la percentuale di Invaldità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
<b>Garanzia</b>	L'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di Sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo.
<b>Indennizzo</b>	La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
<b>Massimale/Somma Assicurata</b>	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Prestazione</b>	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

### Mod. 13484 - Nota Informativa INTEGRAZIONE MOBILITÀ

Data ultimo aggiornamento 01.10.2013

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

- denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it), e-mail [servizio.clienti@europassistance.it](mailto:servizio.clienti@europassistance.it);
- l'impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 54.095.814, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 31.059.910,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 132,0%: tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 48.596.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

### Avvertenza

**La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle Parti all'altra almeno trenta giorni prima della data di scadenza della Polizza.**

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi al veicolo e alla persona dell'Assicurato. Il Contraente troverà le garanzie non modificabili previste nelle seguenti VI Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base (opzionale e acquistabile solo in alternativa all'Assicurazione Assistenza Auto Completa o all'Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go) - vedi artt. 15 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa (opzionale e acquistabile solo in alternativa all'Assicurazione Assistenza Auto Base o all'Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go) - vedi artt. 21 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

## Integrazione Mobilità - Nota Informativa

- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go (opzionale e acquistabile solo in alternativa all'Assicurazione Assistenza Auto Base o all'Assicurazione Assistenza Auto Completa) - vedi tutto quanto previsto dall'art. 21 e seguenti della Sezione II per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione (opzionale) - vedi artt. 28 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli (opzionale e acquistabile solo in abbinamento all'Assicurazione Assistenza Auto Completa o all'Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go) - vedi artt. 39 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente (opzionale) - vedi artt. 45 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

### **Avvertenze**

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - artt. 16 e 20;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - artt. 22 e 26;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - artt. 22 e 26 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 34;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 40;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - artt. 47 e 53.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 18;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 24;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - art. 24 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - art. 38;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 42;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 49.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della Garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.

Si veda l'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 16 punti 1, 2, 3;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 22 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - art. 22 punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, della Sezione II nonché alla prestazione Stop&Go;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - artt. 33 e 36;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - artt. 40 e 44;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - artt. 46, 50 e 55.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione V - Assicurazione Cristalli - artt. 40 e 44;

### **Esempio di massimale:**

Massimale assicurato	Euro	1.000,00
Ammontare del danno	Euro	1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro	1.000,00
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro	800,00

### **Esempio di scoperto:**

ammontare del danno stimato =	Euro	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro	9.000,00

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 52.

## 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

### **Avvertenze**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

### **Avvertenze**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, anche a pena di decadenza, ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del C.C..

## Integrazione Mobilità - Nota Informativa

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di residenza del proprietario del veicolo dopo la stipula del contratto.

### 6. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**),
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

#### Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

### 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

### 8. Rivalse

#### Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

### 9. Diritto di recesso

#### Avvertenze

Il contratto prevede, sia per il Contraente che per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte, con preavviso di 30 giorni.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.

### 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C..

#### Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del C.C. per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### 11. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### 12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, l'individuazione del momento di insorgenza del Sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vergenza per la quale viene garantita la Tutela Legale; la denuncia deve essere fatta on line o per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per la Sezione V - Assicurazione Cristalli, l'individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con la rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi del parabrezza e/o del lunotto posteriore e/o dei vetri laterali del veicolo; la denuncia, qualora l'Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia dovrà essere fatta per iscritto entro dieci giorni dal verificarsi del Sinistro. Qualora, invece, l'Assicurato desiderasse avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa.

## Integrazione Mobilità - Nota Informativa

Per la Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente, l'individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato (inteso come legittimo conducente) a bordo del veicolo; la denuncia deve essere fatta per iscritto, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto la possibilità.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza Auto Base - art. 19;
- Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa - art. 25;
- Sezione III - Assicurazione Assistenza Auto Completa + Stop & Go - art. 25 della Sezione II;
- Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione - artt. 28 e 29;
- Sezione V - Assicurazione Cristalli - art. 43;
- Sezione VI - Assicurazione Infortuni del Conducente - art. 51;

### **Avvertenza**

I sinistri relativi all'Assicurazione Assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

### **14. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: [ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it).  
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

### **15. Arbitrato**

Per la Sezione IV - Assicurazione Tutela Legale Circolazione, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato. Si rinvia all'art. 31 per gli aspetti di dettaglio.

### **Avvertenza**

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito, il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

### **INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO**

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia S.p.A.] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nella condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

**Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

Legale rappresentante  
Antoine Parisi



## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

### ■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE.....	3
SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA.....	4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA + STOP&GO.....	7
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE.....	7
SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI.....	10
SEZIONE VI - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	10

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

### DEFINIZIONI

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

**Europ Assistance:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

**Franchigia:** l'importo o la percentuale di Invalidità prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale/Somma Assicurata:** l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Modulo di Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante.

**Polizza:** il documento contrattuale composto dalle Condizioni di Assicurazione e dal Modulo di Polizza allegato.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

**Prestazione:** l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

*Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle*

*garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..*

#### Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

*In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..*

#### Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio.

*Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..*

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

#### Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

*In mancanza di disdetta data da una delle Parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.*

#### Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

*Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.*

#### Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 7. - ONERI FISCALI

*Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.*

#### Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per

quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

#### Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

*La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.*

#### Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

#### Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

*Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 C.C..*

#### Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

*Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.*

#### Art. 13. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. *Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni da loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro-rata.*

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

### Art. 14. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermedie da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.

Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

### SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO BASE

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Guasto:** Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

**Residenza:** Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**Veicolo:** Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

### Art. 15. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Polizza, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

### Art. 16. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.

Le prestazioni sono fornite **fino a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e **sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Autovettura in sostituzione in Italia" e "SOS incidente"**. Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio.

#### PRESTAZIONI MOBILITÀ BASE

##### 1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente e/o errato rifornimento, in modo

tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.

#### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un **importo massimo di Euro 300,00 per sinistro** avvenuto all'Estero.

#### Esclusioni

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

##### 2. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

#### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.**

#### Esclusioni

**Sono esclusi dalla prestazione:**

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetto, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

#### Obblighi dell'Assicurato:

**L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.**

##### 3. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

#### Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 300,00.**

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

#### Esclusioni

**Sono escluse dalla prestazione:**

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

##### 4. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

### Art. 17. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

### Art. 18. - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;



## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

- c. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e. dolo dell'Assicurato;
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- g. tentato suicidio o suicidio.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analys.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

### Art. 19. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

### Art. 20. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

## SEZIONE II - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Furto:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto:** il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

**Incendio:** la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

**Infortunio:** il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come con-

seguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

**Veicolo:** Ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

#### Art. 21. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Polizza, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

#### Art. 22. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli e con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente ad Europ Assistance.

Le prestazioni sono fornite **fino a tre volte** per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e **sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo** così come risulta dalla carta di Circolazione **ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Depannage", "Autovettura in sostituzione", "Autovettura in sostituzione (sabato e festivi)", "Autovettura in sostituzione per furto totale" e "SOS incidente"**.

Sono esclusi i veicoli ad uso noleggio.

### PRESTAZIONI MOBILITÀ ESTESA

#### 1. SOCCORSO STRADALE

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Sinistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Il soccorso stradale verrà erogato per immobilizzo del veicolo dovuto a **qualsiasi evento non esplicitamente escluso** ai sensi della presente prestazione e del successivo Art. "Esclusioni".

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.**

- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all'Estero.**

#### Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

#### 2. DEPANNAGE

(Prestazione valida solo in Italia)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

#### Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

#### 3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'Officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

**Massimale:**

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, **fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.**

#### Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

### Obblighi dell'Assicurato:

*In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.*

*L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.*

### 4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (sabato e festivi)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

#### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.**

#### Esclusioni

##### Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

### Obblighi dell'Assicurato:

*In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.*

*L'Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.*

### 5. RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

#### Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 300,00.**

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

#### Esclusioni

##### Sono escluse dalla prestazione:

- i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

### 6. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

#### Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo **fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.**

#### Esclusioni

##### Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

### 7. TAXI PER RECARSI ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

#### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.**

### 8. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

#### Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia;**
- il costo dei biglietti **fino ad un importo di Euro 1.000,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Estero;**
- il costo del noleggio dell'autovettura **per un massimo di due giorni;**
- il costo del taxi **fino ad un massimo di Euro 50,00** utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.

#### Esclusioni

##### Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.

### 9. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

#### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'Estero.**

### 10. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

### MOBILITÀ IN CASO DI FURTO

#### 11. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

In caso di furto totale o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

cilindrata, a chilometraggio illimitato, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del noleggio **fino all'avvenuto ritrovamento del veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.**

### Esclusioni

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

### Obblighi dell'Assicurato:

*In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.*

### 12. RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA

Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.**

### 13. RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso.

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Europ Assistance terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

### MOBILITÀ IN CASO DI INCIDENTE

#### 14. AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

### Esclusioni

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

### Obblighi dell'Assicurato:

*L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.*

#### 15. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

***Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.***

#### 16. RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

### Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.** Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

### Esclusioni

**Sono escluse dalla prestazione:**

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

#### 17. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO

Qualora, a causa di ricovero a seguito di incidente stradale, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

#### Art. 23. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

#### Art. 24. - ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- e. dolo dell'Assicurato;
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- g. tentato suicidio o suicidio.

**Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analys.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.**

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

### Art. 25. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

### Art. 26. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione.

### Art. 27. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

## SEZIONE III - ASSICURAZIONE ASSISTENZA AUTO COMPLETA + STOP & GO

Tutto quanto previsto alla Sezione II - Assicurazione Assistenza Auto Completa, integrato con la prestazione STOP & GO.

### STOP&GO (Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)

Qualora venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell'Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l'autovettura, l'erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- consegna dell'autovettura presso l'officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un'autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all'Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, **fino al limite massimo di Euro 100,00 per sinistro**. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura **per 3 giorni consecutivi**. Duran-

te il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempi ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque **fino ad un massimo di 4 giorni**.

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l'autovettura sostitutiva.

**Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&Go non potrà superare i 7 giorni.**

### Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

## SEZIONE IV - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Assistenza Stragiudiziale:** attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

**Contravvenzione:** reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. **Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell'Assicurato.**

**Contributo Unificato:** la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28.

**Controversia Contrattuale:** controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

**Delitto:** la violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la multa.

**Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

**Delitto Doloso:** doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

**Fatto Illecito:** è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

**Imputazione Penale:** è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

**Reato:** violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

**Transazione:** accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

**Tutela legale:** l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 28. - INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

della Polizza sostituyente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

**Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;**
- **le imputazioni penali per reato continuato.**

**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

### Art. 29. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale [www.sinistrionline.europassistance.it](http://www.sinistrionline.europassistance.it) seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.**
- 2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.**
- 3. Il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.**

### Art. 30. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### Art. 31. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

#### A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

#### B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

#### C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

#### D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

**L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.**

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

#### E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

**Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:**

- **in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;**
- **in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.**

### Art. 32. - RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

### CONDIZIONI PARTICOLARI TUTELA LEGALE "CIRCOLAZIONE"

#### Art. 33. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistan-

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

ce ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);

- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari **fino ad un limite di Euro 500,00.**

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

### Art. 34. - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

**Europ Assistance non si assume il pagamento di:**

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**

- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

**È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.**

**Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

### Art. 35. - SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurati:

- il proprietario/titolare di contratto di leasing del veicolo indicato in polizza;
- i componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
- il conducente autorizzato;
- i trasportati.

Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:

- il veicolo a motore, indicato in polizza;
- le roulotte o i carrelli trainati dal veicolo a motore, compreso anche il relativo rischio statico;
- gli autocarri fino a 3,5 tonnellate;
- gli autocaravan e camper fino a 3,5 tonnellate che richiedano per conduzione la patente B.

**In caso di vertenze fra più assicurati la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato Contraente.**

### Art. 36. - PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza in relazione alle seguenti fattispecie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali;

2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. **Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;**
5. le controversie contrattuali inerenti il veicolo indicato in polizza;
6. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 6 e 7 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. La Società garantisce inoltre:

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento

riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata **con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

### Art. 37. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

**Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

### Art. 38. - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" l'assicurazione non è prestata per:

- a. **le controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- b. **le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c. **le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- d. **il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- e. **le controversie di valore inferiore a Euro 250,00;**
- f. **controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- g. **il recupero crediti;**
- h. **controversie non espressamente indicate nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

L'assicurazione non vale, inoltre:

- i. **se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- j. **quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- k. **quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- l. **quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 Nuovo Codice della strada), o quando,**

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del Nuovo Codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;

m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).

### SEZIONE V - ASSICURAZIONE CRISTALLI

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Centro Convenzionato:** il concessionario, la filiale o l'officina autorizzata segnalata dalla Struttura Organizzativa, che ha sottoscritto specifica convenzione con Europ Assistance.

**Cristalli:** sono l'insieme dei vetri di un veicolo, costituiti da:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- vetri laterali.

**Veicolo:** Ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura (sia ad uso privato che ad uso promiscuo);
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

#### CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

##### Art. 39. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica o giuridica intestatario presso il P.R.A. del veicolo indicato nel Modulo di Polizza.

##### Art. 40. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

**La prestazione viene erogata dai Centri Convenzionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il Sabato dalle 8.00 alle 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali.**

**A)** Qualora l'Assicurato, a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi per la riparazione/sostituzione dei cristalli di un Centro Convenzionato, la Struttura Organizzativa provvederà a metterlo in contatto con il Centro Convenzionato più vicino.

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo della riparazione/sostituzione, **nei limiti del massimale di Euro 520,00, IVA compresa, per Sinistro e per anno assicurativo.**

**B)** Qualora l'Assicurato a seguito di rottura (parziale o totale) dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi, necessitasse di far riparare/sostituire il parabrezza e/o il lunotto posteriore e/o i vetri laterali del veicolo identificato in polizza e desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua

fiducia, Europ Assistance, dietro presentazione di regolare fattura, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per la riparazione/sostituzione dei cristalli, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 520,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), per Sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.**

Per entrambe le forme scelte, l'Assicurazione è comprensiva delle spese di installazione dei nuovi cristalli.

In nessun caso, sulle parti sostituite verrà applicato il deprezzamento dovuto all'età del veicolo.

##### Art. 41. - ESTENSIONE TERRITORIALE

**A)** Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro Convenzionato, la garanzia cristalli è valida in: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Montenegro, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

**B)** Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, la garanzia cristalli è valida in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

##### Art. 42. - ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- a. gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
- b. guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti e delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- e. appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
- f. furto o rapina, consumati o tentati;
- g. urto o collisione con o senza veicoli identificati;
- h. tutto quanto non è espressamente indicato nell'art. "OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE".

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

##### Art. 43. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

**A)** In caso di sinistro l'Assicurato che intenda avvalersi di un Centro Convenzionato dovrà:

- **Interpellare telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800.069.157 (Italia) o al numero nero 02.58.24.54.11 (Italia/Estero);**

- **comunicare il luogo in cui si trova;**

- **comunicare il numero di Polizza, il numero di targa e il tipo di Veicolo.**

**B)** Nel caso in cui l'assicurato desiderasse avvalersi di un Centro/Tecnico di sua fiducia, potrà contattare la Struttura Organizzativa e comunque, entro dieci giorni dalla data del Sinistro, dovrà darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Struttura Organizzativa - Garanzia cristalli" e allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza/ numero di targa/tipo di veicolo/marca del Veicolo;
- le circostanze dell'accaduto;
- originale della fattura di riparazione/sostituzione, completa dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) dell'emittente e dell'intestatario della fattura stessa.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del Sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

##### Art. 44. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

**Solo nel caso in cui l'Assicurato, intenda avvalersi per la riparazione/sostituzione del cristallo del Veicolo di un Centro/Tecnico di sua fiducia, al ricevimento della documentazione di cui all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO", Europ Assistance provvederà al pagamento di quanto spettante entro i limiti del massimale di Euro 520,00, IVA compresa (ad eccezione dei casi in cui il Contraente sia persona giuridica), e con l'applicazione di uno scoperto del 20%.**

### SEZIONE VI - ASSICURAZIONI INFORTUNI DEL CONDUCENTE

#### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Inabilità temporanea:** la perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie assicurate.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**Invalità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**Veicolo:** ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovettura;
- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

- autocarri;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

### Art. 45. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica che conduce il veicolo indicato nel Modulo di Polizza, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.

### Art. 49. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### 1. INFORTUNI

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato (inteso come il legittimo conducente) possa subire a bordo del veicolo identificato nel frontespizio di Polizza. Sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o di guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

Sono compresi in garanzia anche:

- 1) le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- 2) l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- 3) gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- 4) gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché valanghe.

L'assicurazione è prestata limitatamente alle conseguenze degli eventi e nei limiti degli indennizzi per Morte e Invalidità Permanente previsti alla "Tabella indennizzi" di cui all'Art. "INDENNIZZI".

#### 2. RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero.

#### 3. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della Polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata agli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Europ Assistance corrisponde agli eredi legittimi o testamentari soltanto la differenza tra l'indennizzo per Morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

### Art. 47. - VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida in quanto:

1. il trasporto venga effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;

2. il trasporto avvenga utilizzando autoveicoli ad uso privato, autoveicoli ad uso promiscuo, autocarri fino a 3,5 tonnellate, autocaravan e camper che richiedano per la conduzione la patente B. Sono esclusi i veicoli dati a noleggio, locazione o muniti di targa prova;
3. il veicolo sia guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge e **di età non superiore ad anni 75**;
4. il veicolo sia coperto dall'assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

### Art. 48. - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione valida in tutto il mondo.

### Art. 49. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione:

- a. gli infortuni avvenuti quando il veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- b. gli infortuni avvenuti quando l'Assicurato guidi sotto l'effetto di alcolici, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni a meno che l'uso di stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
- c. gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- d. gli infortuni subito in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- e. gli infortuni sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- f. gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica e inondazione;
- g. gli infortuni che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. le ernie da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere, nonché le lesioni sottocutanee dei tendini.

L'assicurazione non è altresì operante nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano il veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Sono inoltre escluse le infezioni del virus H.I.V anche se derivanti da infortunio.

### Art. 50. - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

*Qualora l'Assicurato subisca, nel corso dello stesso evento, più lesioni indennizzabili secondo quanto previsto dalla "Tabella Indennizzi", il limite massimo di indennizzabilità non potrà superare la somma indicata nel modulo di polizza come capitale Morte.*

### Art. 51. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

*In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta - Ufficio Liquidazione Sinistri, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

*La denuncia del sinistro deve essere corredata da idonea certificazione medica e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.*

*L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..*

### Art. 52. - LIMITI DI ETÀ

*L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.*

Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

L'eventuale incasso dei premi, scaduti successivamente, da parte di Europ Assistance, dà diritto all'Assicurato di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento.

### Art. 53. - PERSONE NON ASSICURABILI

*Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C..*

### Art. 54. - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

### Art. 55. - INDENNIZZI

L'indennizzo riconosciuto per gli infortuni che determinino Invalidità Permanente o Morte di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" è quello riportato nella seguente tabella:



## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

Tipologia di lesione	Indennizzi Large	Indennizzi Medium	Indennizzi Small
<b>Capitale morte</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Lesioni apparato scheletrico</b>			
<b>Cranio</b>			
Frattura cranica senza postumi neurologici	2.400	1.200	600
Frattura osso zigomatico o mascellare o palatino o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa	2.400	1.200	600
Frattura lefort I (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4.000	2.000	1.000
Frattura lefort II o III (non cumulabili tra loro con lefort I)	8.000	4.000	2.000
Frattura etmoide - frattura osso lacrimale o joideo o vomere (non cumulabile)	800	400	200
Frattura ossa nasali	800	400	200
Frattura mandibolare (per lato)	4.000	2.000	1.000
Trauma cranico commotivo con focolai contusivi a livello cerebrale	7.000	3.500	1.750
<b>Colonna vertebrale</b>			
<b>Tratto cervicale</b>			
Frattura corpo III-IV-V-VI-VII vertebra (per ogni vertebra)	12.000	6.000	3.000
Frattura processo spinoso o processi trasversi III-IV-V-VI-VII vertebra (per ogni vertebra)	800	400	200
Frattura corpo o processo trasverso o processo spinoso II vertebra	17.000	8.500	4.250
Frattura arco anteriore o arco posteriore o masse laterali (processo trasverso o processi articolari) I-vertebra	12.000	6.000	3.000
<b>Tratto dorsale</b>			
Frattura del corpo con schiacciamento dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra)	6.000	3.000	1.500
Frattura del corpo con schiacciamento XII vertebra	12.000	6.000	3.000
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla XII vertebra (per ogni vertebra)	800	400	200
Frattura del corpo senza schiacciamento dalla I alla XI vertebra (per ogni vertebra)	800	400	200
Frattura del corpo senza schiacciamento XII vertebra	800	400	200
Frattura corpo con schiacciamento (per ogni vertebra)	12.000	6.000	3.000
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra con schiacciamento (per ogni vertebra)	12.000	6.000	3.000
Frattura corpo senza schiacciamento (per ogni vertebra)	800	400	200
Frattura processo spinoso o processi trasversi dalla I alla V vertebra senza schiacciamento (per ogni vertebra)	800	400	200
<b>Osso sacro</b>			
Frattura corpi vertebrali o base o ali o processi articolari o apice o creste spinali	5.000	2.500	1.250
<b>Coccige</b>			
Frattura corpi o base o corna o processi trasversi o apice	5.000	2.500	1.250
<b>Bacino</b>			
Frattura ali iliache o branca ileo-ischio-pubica (di un lato) o del pube	5.600	2.800	1.400
Frattura acetabolare (per lato)	10.000	5.000	2.500
<b>Torace</b>			
Frattura clavicola (per lato)	800	400	200
Frattura sterno	4.000	2.000	1.000
Frattura di una costa scomposta	800	400	200
Frattura scapola (per lato)	800	400	200
<b>Arto superiore (dx o sx)</b>			
<b>Braccio</b>			
Frattura diafisaria omerale	800	400	200
Frattura epifisi prossimale o superiore omerale (delimitata dal collo chirurgico)	8.000	4.000	2.000
Frattura epifisi distale o inferiore omerale (delimitata dalla linea ideale che unisce troclea e capitello)	8.000	4.000	2.000
<b>Avambraccio</b>			
Frattura epifisi prossimale radio (frattura tuberosità radiale o capitello o collo o circonferenza articolare)	5.000	2.500	1.250
Frattura epifisi distale radio e/o ulna (faccia articolare carpica o processo stiloideo o incisura ulnare)	7.000	3.500	1.750
Frattura epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale)	5.000	2.500	1.250
Frattura biossea radio e ulna composta	800	400	200
Frattura biossea radio e ulna scomposta	12.000	6.000	3.000
<b>Polso e mano</b>			
Frattura scafoide	4.000	2.000	1.000
Frattura I metacarpale	3.600	1.800	900
<b>Frattura prima falange dita</b>			
Pollice	10.000	5.000	2.500
Indice	6.000	3.000	1.500

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

Tipologia di lesione	Indennizzi Large	Indennizzi Medium	Indennizzi Small
<b>Capitale morte</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Frattura prima falange dita</b>			
Medio	800	400	200
Anulare	800	400	200
<b>Frattura seconda falange dita</b>			
Pollice	5.000	2.500	1.250
Indice	800	400	200
Medio	800	400	200
Anulare	800	400	200
<b>Frattura terza falange dita</b>			
Indice	800	400	200
Medio	800	400	200
Anulare	800	400	200
<b>Arto inferiore (dx o sx)</b>			
<b>Frattura femore</b>			
Diafisaria	4.000	2.000	1.000
Epifisi prossimale (protesi d'anca)	19.000	9.500	4.750
Epifisi prossimale non protesizzata	5.000	2.500	1.250
Epifisi distale (delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	5.000	2.500	1.250
Frattura rotula	3.000	1.500	750
<b>Frattura tibia</b>			
Diafisaria	3.000	1.500	750
Estremità superiore (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	6.000	3.000	1.500
Estremità inferiore (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	4.000	2.000	1.000
<b>Frattura perone</b>			
Estremità inferiore (malleolo laterale o faccetta articolare)	4.000	2.000	1.000
Frattura biossea tibia e perone composta e scomposta	5.000	2.500	1.250
<b>Piede</b>			
<b>Tarso</b>			
Frattura astragalo	7.000	3.500	1.750
Frattura calcagno	8.000	4.000	2.000
Frattura scafoide	800	400	200
Frattura cuboide	4.000	2.000	1.000
Frattura cuneiforme	800	400	200
<b>Metatarsi</b>			
Frattura I metatarsale	4.000	2.000	1.000
Frattura II o III o IV o V metatarsale	800	400	200
<b>Lesioni particolari</b>			
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica (indipendentemente dall'estensione della breccia)	5.000	2.500	1.250
Rottura milza con splenectomia	10.000	5.000	2.500
Rottura rene con nefrectomia	12.000	6.000	3.000
Esiti epatectomia (oltre un terzo del parenchima)	10.000	5.000	2.500
Epatici tossiche o infettive (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	15.000	7.500	3.750
Ernia crurale o ipoepigastrica o ombelicale o diaframmatica (trattate chirurgicamente)	800	400	200
Perdita anatomica di un globo oculare	30.000	15.000	7.500
Cecità monolaterale (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25.000	12.500	6.250
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100.000	50.000	25.000
Sordità completa unilaterale	12.000	6.000	3.000
Sordità completa bilaterale	25.000	12.500	6.250
Perdita naso (oltre i due terzi)	15.000	7.500	3.250
Perdita lingua (oltre i due terzi)	25.000	12.500	6.250
Perdita completa di un padiglione auricolare	2.500	1.250	625
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari	5.000	2.500	1.250
Protesi d'anca (non cumulabile)	20.000	10.000	5.000

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

Tipologia di lesione	Indennizzi	Indennizzi	Indennizzi
	Large	Medium	Small
<b>Capitale morte</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Lesioni particolari</b>			
Protesi di ginocchio (non cumulabile)	20.000	10.000	5.000
Patellectomia totale	15.000	7.500	3.750
Patellectomia parziale	4.000	2.000	1.000
Perdita anatomica di un testicolo	2.500	1.250	625
Perdita anatomica dei due testicoli	15.000	7.500	3.250
Perdita anatomica del pene	25.000	12.500	6.250
Ustioni estese a più del 25% della superficie corporea	33.000	16.500	8.250
<b>Lesioni muscolo-tendinee</b>			
Rottura della cuffia dei rotatori (trattata chirurgicamente) - non cumulabile	6.000	3.000	1.500
Rottura del tendine distale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	6.000	3.000	1.500
Rottura del tendine prossimale del bicipite brachiale (trattata chirurgicamente)	6.000	3.000	1.500
Rottura dei tendini delle dita di una mano (trattata chirurgicamente) - valore massimo per ogni dito	10.000	5.000	2.500
Rottura dei tendini del quadricipite femorale (trattata chirurgicamente) - non cumulabile	10.000	5.000	2.500
Lussazione articolazione temporo-mandibolare (documentata radiologicamente)	4.000	2.000	1.000
Lussazione recidivante gleno-omeroale (trattata chirurgicamente)	6.000	3.000	1.500
Lussazione gleno-omeroale (evidenziata radiologicamente)	6.000	3.000	1.500
Lussazione sterno-claveare (trattata chirurgicamente)	6.000	3.000	1.500
Lussazione acromion-claveare (trattata chirurgicamente)	6.000	3.000	1.500
Lussazione gomito (evidenziata radiologicamente)	10.000	5.000	2.500
Lussazione radio-carpica (trattata chirurgicamente) - non cumulabile	5.000	2.500	1.250
Lussazione mf o if 2 - 3 - 4 - 5 dito della mano (evidenziata radiologicamente) - valore massimo per ogni dito	800	400	200
Lussazione mf o if pollice (trattata chirurgicamente)	5.000	2.500	1.250
Lussazione d'anca (documentata radiologicamente)	10.000	5.000	2.500
Lussazione metatarso-falangea o if dell'alluce (documentata radiologicamente)	4.000	2.000	1.000
Lesione dei legamenti collaterali del ginocchio (trattata chirurgicamente)	15.000	7.500	3.250
Lesioni del crociato anteriore o posteriore o del piatto tibiale (trattate chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	10.000	5.000	2.500
Lesioni isolate della capsula o meniscali (trattate chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	800	400	200
Lesione tendine rotuleo (trattata chirurgicamente)	5.000	2.500	1.250
Lesioni capsulo-legamentose della tibio-peroneo-astragalica (trattate chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	8.000	4.000	2.000
<b>Amputazioni</b>			
<b>Arto superiore</b>			
Amputazione dell'arto superiore	60.000	30.000	15.000
Amputazione di una mano o di tutte le dita di una mano	50.000	25.000	12.500
Amputazione pollice + 3 dita	40.000	20.000	10.000
Amputazione pollice + 2 dita	30.000	15.000	7.500
Amputazione 2 dita	15.000	7.500	3.250
Amputazione oltre i due terzi del pollice	7.500	3.750	1.880
Amputazione oltre i due terzi altre dita	6.000	3.000	1.500
Amputazione oltre i due terzi della falange ungueale del pollice	12.000	6.000	3.000
Amputazione oltre i due terzi della falange ungueale altre dita	2.500	1.250	630
Amputazione ultime due falangi dita lunghe	6.000	3.000	1.500
<b>Arto inferiore</b>			
Amputazione oltre i due terzi dell'arto inferiore (al di sopra della metà della coscia)	61.000	30.500	15.250
Amputazione al di sotto della metà della coscia (ma al di sopra del ginocchio)	61.000	30.500	15.250
Amputazione totale o oltre i due terzi della gamba (al di sotto del ginocchio)	61.000	30.500	15.250
Amputazione di gamba al terzo inferiore	50.000	25.000	12.500
Perdita di un piede	50.000	25.000	12.500
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsale	25.000	12.500	6.250
Perdita di ambedue i piedi	100.000	50.000	25.000
Perdita dell'alluce	15.000	7.500	3.250
Perdita della falange ungueale dell'alluce	7.000	3.500	1.250

## Integrazione Mobilità - Condizioni di Assicurazione

### ■ COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

**IMPORTANTE:**

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa. Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- recapito telefonico.

**Per i sinistri di Assistenza Stradale e Cristalli:**

dall'Italia **800.069.157**

dall'Italia o dall'estero Tel.: **02.58.24.54.11**

Fax: **02.58.47.72.01**

**Per i Sinistri di Tutela Legale contattare:**

dall'Italia **800.085.820**

dall'Italia e dall'estero Fax: **02.58.38.42.10**

Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

*Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.*

*Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800.013529 dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.*

*Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.*

*L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it).*

## Integrazione Mobilità - Informativa Privacy

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
    - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile del soggetto stesso, attività statistiche);
    - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
    - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
    - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi;
  2. il trattamento dei Dati è:
    - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del Contratto (1.a);
    - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
    - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d);
  3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
    - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del Contratto in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
    - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del Contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
    - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
    - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.  
[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)